

Regione Piemonte

C.M di Torino



Comune di Caprie

PIANO REGOLATORE GENERALE VARIANTE PARZIALE N.3

Progetto Definitivo

Allegato:
Verifica di Compatibilità Acustica

R_VCA_2_25_cpr


novembre 2025

Comune di Caprie – Variante Parziale n.3 – Progetto Definitivo

Verifica di Compatibilità Acustica

Elaborazione:

Dott. Stefano Roletti



Baltea S Site
via Carlo Alberto, 28
10090 San Giorgio Canavese
(Torino) - IT

tel. +39 347 2631589
envia@libero.it

1. PREMESSA

1.1 Premessa

Ai sensi delle specifiche disposizioni indicate all'art. 4 comma 1 lettera a) della *Legge 26/10/1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico"*, all'art. 5 comma 4 e art. 6 comma 3 della *L.R. 20/10/2000, n. 52 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico"* e seguendo le specifiche indicazioni regionali, si è provveduto alla valutazione della compatibilità acustica delle variazioni urbanistiche introdotte con la *Variante Parziale n.3 - Piano Regolatore Generale* di Caprie (Progetto Definitivo).

Tale valutazione è stata effettuata comparando le classi acustiche (in Fase IV) stabilite dal *Piano di Classificazione Acustica* di Caprie (approvato con *Delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 05/11/2004 - P.C.A.*) con quelle conseguenti alle modifiche urbanistiche introdotte con la *Variante Parziale n.3* di Caprie (Progetto Definitivo).

1.2 Metodologia operativa

Il principio cardine in base al quale viene effettuata la verifica di compatibilità acustica consiste essenzialmente nel divieto di inserire, attraverso le previsioni urbanistiche-edilizie della *Variante Parziale n.3* di Caprie (Progetto Definitivo), nuovi accostamenti critici acustici (accostamenti di aree dello scenario di classificazione acustica i cui valori di qualità differiscono in misura superiore a 5 dB(A)) rispetto a quelli esistenti all'interno dello scenario delineato dal *P.C.A.*

Il divieto di "creare" accostamenti critici è previsto dalle disposizioni di cui all'art. 6, comma 3 della *L.R. 52/00* che, ad eccezione dei casi in cui esistano evidenti discontinuità morfologiche che giustificano la deroga dal punto di vista acustico, vieta di assegnare ad aree contigue limiti di esposizione al rumore che si discostino in misura superiore a cinque decibel (pari ad un salto di classe acustica). Tale divieto viene derogato qualora, nelle zone già urbanizzate, non sia possibile rispettare tale vincolo a causa di preesistenti destinazioni d'uso. La deroga prevista all'interno della *L.R. 52/00* è però applicabile unicamente in sede di prima stesura del *Piano di Classificazione Acustica*; infatti la *D.G.R. 6 agosto 2001, n. 85 – 3802 "Criteri per la classificazione acustica del territorio"* (prevista dall'art. 3, comma 3, lett. a) della *L.R. 52/00*), delinea tra i principi generali per l'elaborazione dei *Piani* il seguente: "*La facoltà di accostare zone appartenenti a classi non contigue, è ammessa unicamente in sede di prima classificazione acustica (...), fermo restando l'eventuale conferma degli accostamenti critici evidenziati nella prima classificazione in caso di successive modifiche o revisioni della stessa*".

Comune di Caprie – Variante Parziale n.3 – Progetto Definitivo

Verifica di Compatibilità Acustica

Sulla base di tali elementi la verifica di compatibilità viene effettuata secondo la seguente metodologia operativa:

- analisi delle previsioni della *Variante Parziale n.3* di Caprie ed elaborazione della bozza di Classificazione Acustica (Classificazione acustica da Fase I);
- elaborazione delle Ipotesi di Variazione introdotte al *P.C.A.* attraverso le previsioni della *Variante Parziale n.3* di Caprie;
- confronto delle Ipotesi di Variazione del *P.C.A.* attraverso l'inserimento delle previsioni della *Variante Parziale n.3* di Caprie (Fase IV) rispetto al *P.C.A.* e verifica di compatibilità acustica (Verifica di Compatibilità Acustica).

1.3 Contenuti della *Variante Parziale n.3* di Caprie

Gli obiettivi principali della Variante sono i seguenti:

1. ridurre il consumo di suolo con l'eliminazione di una vasta area, oggi utilizzata ad uso agricolo, destinata dal PRGC vigente ad attività produttive di nuovo impianto;
2. agevolare un'attività produttiva, già esistente e autorizzata all'interno dell'area di cava, di recupero di rifiuti speciali non pericolosi;
3. dare attuazione al Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari approvato con *Del. C.C. n. 32 del 31/07/2023*;
4. adeguare il PRGC alla nuova programmazione commerciale aggiornata con *Delibera di C.C. n. 2 del 10/02/2025* di approvazione dei "Criteri per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa".

I primi due obiettivi sono perseguiti principalmente mediante l'eliminazione (ad eccezione di un lotto già afferente all'area DB3 ed erroneamente attribuito all'area DC2) dell'area artigianale ed industriale di completamento DC2 prevista in un'area inedificata e attualmente ad uso agricolo, ed il suo spostamento all'interno di un'area già compromessa, perimetrata da PRGC come area di Cava e destinata al deposito ed alla lavorazione del materiale estratto.

Il terzo obiettivo è perseguito mediante il cambio di destinazione urbanistica dell'area a servizi – parcheggio in progetto - n. 12 a Caprie, prevalentemente di proprietà comunale (Fg. 18 - 476; 477; 478) e parzialmente già di proprietà privata (Fg 18 part. 599 -parte-; 4 -parte-), al fine di poter procedere successivamente all'alienazione della porzione di proprietà comunale.

Il quarto obiettivo è perseguito mediante l'aggiornamento cartografico delle zone commerciali sulla base dei nuovi criteri approvati con *Delibera di C.C. n. 2 del 10/02/2025*, che prevede:

- la riconferma della perimetrazione attuale l'Addensamento storico rilevante di tipo A.1 di Caprie;
- l'eliminazione della perimetrazione dell'Addensamento urbano minore di tipo A.4 di Novaretto;
- la riconferma della Localizzazione urbano periferica di tipo L.2 "S.S.P. 24" con una perimetrazione ridotta;
- la possibilità di auto riconoscimento di localizzazioni urbane non addensate di tipo L.1.

Comune di Caprie – Variante Parziale n.3 – Progetto Definitivo

Verifica di Compatibilità Acustica

1.4 Classificazione Acustica da Fase I

Per quanto riguarda le aree interessate dalla *Variante Parziale n.3* di Caprie (Progetto Definitivo) si è provveduto ad assegnare la classe acustica in base alle modifiche apportate dalla variante.

Si precisa che alle aree agricole presenti all'interno del territorio comunale di Caprie, alle quali il *P.C.A.* vigente assegnava una Classe I o una Classe II, è stata assegnata una Classe III in quanto più coerente con l'effettiva tipologia di fruizione di tali aree (attività agricole – *punto 3.4 della D.G.R. 85-3802/2001*).

Nella tabella successiva è riportata la classificazione acustica da Fase I assegnata alle aree interessate dalla *Variante Parziale n.3* di Caprie (Progetto Definitivo).

Area	Classe Acustica
Aree artigianali ed industriali di riordino – DB3	IV
Aree artigianali ed industriali con ampliamento – DC1, DC3	IV
Aree di cava	V (classificazione precedentemente assegnata con il <i>P.C.A.</i>)
Aree agricole	III

Tabella 1.1 – Classificazione acustica da Fase I

1.5 Classificazione Acustica da Fase II

La seconda fase operativa (Fase II) si basa su un'approfondita analisi territoriale "diretta" di tutte le aree cui non è stato possibile assegnare univocamente una classe acustica e può essere utile per evidenziare eventuali errori di classificazione compiuti nelle fasi precedenti.

Nello specifico tale fase è stata estesa unicamente alle aree oggetto di intervento della Variante e quelle ad esse limitrofe.

Per quanto riguarda le aree a servizi si possono individuare due tipologie di classificazione:

- Aree con destinazione propria (ad es. impianti sportivi, edifici scolastici, ...): si assegna la classe specifica del servizio previsto;
- Aree a servizio di aree a destinazione residenziale o produttiva: si è assegnata la classe specifica degli insediamenti di appartenenza.

1.6 Classificazione Acustica da Fase III

La Fase III del processo di zonizzazione acustica relativo alla Ipotesi di Variazione del P.C.A. riguarda l'omogeneizzazione di aree normative con superficie inferiore ai 12000m², al fine di evitare un piano eccessivamente parcellizzato.

Il processo di omogeneizzazione è stato effettuato secondo i principi stabiliti dalla D.G.R. 85-3802:

- nel caso vi sia un solo salto di classe tra i poligoni da omogenizzare e l'area di uno di essi risulti maggiore o uguale al 70% dell'area totale, si assegna a tutti i poligoni la classe corrispondente a quella del poligono predominante;
- nel caso in cui le aree da omogenizzare differiscano per più di un salto di classe o la più estesa di esse risulti avere una superficie inferiore al 70% dell'unione dei poligoni potenzialmente omogeneizzabili, la classe risultante deriverà dalla miscela delle caratteristiche insediative delle aree;
- nel caso in cui le aree contigue da omogenizzare differiscano per più di un salto di classe e quella di area più estesa ha una superficie maggiore del 95% dell'unione dei poligoni potenzialmente omogeneizzabili, sarà possibile suddividerla in due o più aree (ciascuna di superficie superiore a 12.000 m²) e procedere all'omogeneizzazione secondo quanto stabilito al punto precedente;
- le aree poste in Classe I non vengono mai modificate nella fase di omogeneizzazione. Nel caso in cui l'area di un poligono in Classe I risulti maggiore o uguale al 70% dell'area unione dei poligoni da omogenizzare, poligono in Classe I compreso, tutti i poligoni vengono posti in Classe I, indipendentemente dal salto di classe tra i poligoni. In caso contrario non si procede all'omogeneizzazione;
- nel caso in cui l'omogeneizzazione coinvolga una Classe VI e una Classe V, l'area risultante viene posta in Classe V. Se l'area in Classe VI ha una superficie maggiore al 95% dell'area totale, è possibile suddividerla in due aree (ciascuna di superficie superiore a 12.000 m²) e procedere all'omogeneizzazione in Classe V di una sola di esse;
- nel caso di poligoni di dimensioni ridotte (minore di 12.000 m²) inseriti in contesti territoriali di cui non sia possibile individuare l'isolato di riferimento (ad es. grandi aree agricole), questi dovranno essere omogenizzati secondo i criteri seguenti:
 - se la superficie del poligono associato al contesto territoriale in cui non sia possibile individuare l'isolato di riferimento risulta essere maggiore di 24.000 m² (poligono da omogenizzare escluso) si procede alla suddivisione della stessa in due poligoni e alla successiva omogeneizzazione di uno di essi con il poligono di dimensioni ridotte; i poligoni così risultanti devono in ogni caso avere dimensioni superiori a 12.000 m²;
 - se la superficie del poligono associato al contesto territoriale in cui non sia possibile individuare l'isolato di riferimento risulta essere inferiore a 24.000 m² si procederà alla sua omogeneizzazione con il poligono di dimensioni ridotte secondo le procedure illustrate nei punti precedenti.
- sono collocate in Classe II le residenze socio assistenziali (RSA) e le case di cura e di riposo, in tal caso la classe II non può essere modificata nella fase di omogeneizzazione prevista al punto 2.5 della D.G.R. 85-3802.

1.7 Classificazione Acustica da Fase IV

Scopo della Fase IV è il rispetto del divieto di accostamento di aree i cui valori di qualità differiscono in maniera superiore a 5 dB(A) (“accostamento critico”). Tale divieto è limitato alle aree che non siano urbanizzate o completamente urbanizzate al momento della redazione della Ipotesi di Variazione del P.C.A.



2. ANALISI DELLA COMPATIBILITÀ ACUSTICA

Come descritto in precedenza, la verifica di compatibilità viene effettuata tramite l'elaborazione delle ipotesi di variazione del *P.C.A.*, determinate attraverso l'inserimento delle previsioni della *Variante Parziale n.3* di Caprie (Progetto Definitivo), ed il confronto delle stesse con la classificazione acustica prevista dal *P.C.A.* di Caprie.


In specifico si è osservato come le variazioni urbanistiche introdotte con la *Variante Parziale n.3* di Caprie (Progetto Definitivo) mantengono sostanzialmente inalterata la situazione per quanto riguarda gli accostamenti critici acustici, determinando in un caso un parziale miglioramento.

Di seguito si riportano gli estratti cartografici relativi alle aree (definite da un bordo blu) soggette a modifiche urbanistiche da parte della *Variante Parziale n.3* di Caprie (Progetto Definitivo).

R_VCA_2_25_cpr

Classificazione acustica vigente	Classificazione acustica da Variante Parziale n.3 di Caprie (scala 1 : 2 500)	Descrizione
		<p>Obiettivo 3</p> <p>Descrizione: Le modifiche apportate all'area DC1 (aumento della superficie – parti tratteggiate in blu) non determinano l'introduzione di nuovi accostamenti critici rispetto alla precedente situazione di assenza di accostamenti critici delineata nel P.C.A.</p> <p>Prescrizioni: -</p> <p>Giudizio di compatibilità: Compatibile</p>

Comune di Caprie – Variante Parziale n.3 – Progetto Definitivo
Verifica di Compatibilità Acustica



Comune di Caprie – Variante Parziale n.3 – Progetto Definitivo

Verifica di Compatibilità Acustica

Appendice A

Estremi nomina Tecnico Competente in Acustica Ambientale

Roletti Stefano

Fisico

Iscritto all'Albo dei Chimici e dei Fisici del Piemonte e Valle d'Aosta (n. 2314 Sez. A - Settore Fisica)

Tecnico Competente in Acustica Ambientale Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica (n. 4885)